



Art. 1 Criteri generali

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, svolge funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

A tal fine l'Ente camerale prevede nella propria programmazione economica il sostegno ad interventi per lo sviluppo economico locale, che può articolarsi nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a cura di altri soggetti.

In base all'art. 2, comma 2, lett. g) della legge 580/1993, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs 219/2016, i soggetti pubblici e privati assegnatari di contributi per progetti a sostegno della competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo del turismo sono tenuti a sottoscrivere una convenzione con la Camera di Commercio di Bologna in cui dichiarano di provvedere ad un cofinanziamento delle attività per non meno del 50% del loro ammontare.

Analogo impegno è previsto nel caso di condivisione di iniziative promozionali tra la Camera ed altri soggetti pubblici o privati.

La convenzione verrà stipulata con i soggetti beneficiari dei contributi camerali o con coloro che condividono iniziative promozionali con la Camera sulla base di un testo predisposto dalla Camera stessa.

La sottoscrizione della convenzione è condizione di efficacia del contributo assegnato o dell'intervento promozionale condiviso.

Come da indicazioni Unioncamere, il regime giuridico delle attività realizzate sulla base di convenzione e soggette al cofinanziamento non si applica invece a quelle di cui all'art. 18, comma 10 della Legge 580/93, ossia le iniziative promozionali ed i contributi previsti in progettualità speciali collegate all'aumento del diritto annuale, per le quali è prevista una particolare modalità di approvazione e di finanziamento (condivisione con la Regione e successiva approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico).

Le iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera sono riservate alle imprese che abbiano sede legale o unità locale nella area metropolitana di Bologna, come risultante nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera. Anche per i progetti promozionali proposti dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 si terrà conto dei benefici per il sistema economico locale, prescindendo dalla sede legale del soggetto proponente/attuatore dell'iniziativa. Nei singoli regimi aiuto l'ammissibilità può essere circoscritta alle sole imprese con sede legale nell'area metropolitana di Bologna.

Nel caso di progetti esterni sostenuti finanziariamente dalla Camera, ove il progetto preveda la partecipazione di imprese di altre province, il sostegno dell'Ente può riguardare solo costi riferiti alla partecipazione delle imprese con sede legale o unità locale nell'area metropolitana di Bologna. La Giunta, con delibera motivata, può prevedere casi specifici in cui si deroga al principio di cui al presente paragrafo.

L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali in ordine decrescente di priorità:

- 1) dare la priorità a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio basati su parametri di valutazione atti a dimostrare il rilevante impatto qualitativo e quantitativo delle iniziative sul tessuto economico locale;
- 2) preferire iniziative che siano progettate e realizzate dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, soggetti di rilievo nazionale ed internazionale ecc.) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste;
- 3) privilegiare iniziative che siano coerenti con altri eventi di rilievo già programmati sul territorio o con gli obiettivi strategici individuati nella relazione previsionale e programmatica dell'ente;
- 4) sostenere progetti che contribuiscano ad affermare una forte valenza identitaria del territorio.

L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica." La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica, pertanto un gruppo d'impresе collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis".

In particolare si applicano i seguenti principi:

- a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti "de minimis" di cui al Reg. UE N. 1407/2013 e agli aiuti "de minimis" per il settore agricolo di cui al Reg. UE N. 1408/2013 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento, come meglio precisato al successivo art. 12, mediante regimi di aiuto approvati dal Consiglio camerale o singole deliberazioni di Giunta;
- b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. UE N. 1407/2013 e dal Reg. UE N. 1408/2013, le agevolazioni dovranno far riferimento ad altri regimi di aiuto regolarmente comunicati alla Commissione Europea o notificati ed approvati da quest'ultima. In assenza di una copertura normativa preesistente le regolamentazioni che si intende adottare dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto.

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.

Art. 2 Forme di intervento e soggetti destinatari

La Camera di Commercio di Bologna assegna sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati al sostegno alla competitività delle imprese e del territorio mediante le seguenti modalità di intervento:

1. istituendo regimi di aiuto, approvati dal Consiglio camerale, con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o associazioni delle stesse. Alle risorse destinate a ciascun regime di aiuto, viene data diffusione mediante il sito web camerale. Ogni regime individua:
 - a) i soggetti beneficiari dell'iniziativa,
 - b) i requisiti necessari per l'accesso ai contributi;
 - c) i criteri per l'esame delle domande;
 - d) la misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione;
2. assegnando, con deliberazione della Giunta camerale o in seguito ad approvazione di apposita Commissione, contributi per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio che coinvolgano una molteplicità di imprese, i cui soggetti destinatari possono essere:
 - a) enti pubblici e di diritto pubblico ed enti ed organizzazioni private non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati;
 - b) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
 - c) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto a);
 - d) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto a) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi.

Nel caso di progetti concernenti attività formative il contributo assegnato all'iniziativa potrà anche essere erogato sotto forma di borsa di studio destinata direttamente a favore di allievi segnalati dall'organismo che ha proposto il progetto. La Giunta camerale in sede di approvazione del sostegno economico all'iniziativa potrà chiedere che la stessa coinvolga prioritariamente allievi residenti nell'area metropolitana di Bologna o che parte del percorso formativo sia svolto presso imprese dell'area metropolitana di Bologna.

La partecipazione di imprese ad iniziative cui contribuisce la Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1.

3. stabilendo, con deliberazione della Giunta camerale, l'attuazione di interventi diretti o in compartecipazione in coerenza con i principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) del patrocinio gratuito;
 - b) dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di Commercio;
 - c) della gestione in autonomia di un'iniziativa o di alcuni aspetti della stessa;
 - d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.

La partecipazione di imprese ad iniziative dirette organizzate dalla Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1. La Camera di Commercio al momento dell'apertura del bando indica una stima del vantaggio economico indiretto di cui beneficerà ciascuna impresa aderente e procede, dopo aver sostenuto tutte le spese di partecipazione, a comunicare alle imprese partecipanti la misura esatta del contributo indiretto che dovrà essere indicato nelle dichiarazioni sugli aiuti ricevuti.

In generale, salvo decisioni motivate nella deliberazione della Giunta camerale, non vengono sostenuti costi per viaggio, vitto e soggiorno delle imprese partecipanti.

Art. 3 Regolarità pagamento diritto annuale camerale

Per l'ammissione a contributo i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00.

Il principio di cui al presente articolo si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Bologna o cui la stessa contribuisce o aderisce.

Art. 4 Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

Ai fini della classificazione delle spese per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio di cui all'art. 2 punto 2 del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Per i progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio di cui al punto 2 dell'art. 2 sono ammissibili a contributo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative riguardanti manifestazioni o articolate in più eventi dettagliatamente individuati, ivi incluse le spese per degustazioni con finalità promozionali.

Si precisa inoltre che:

- A. Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto,

nel limite del 10% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.

- b. Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- c. Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- d. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Giunta o dalla Commissione esaminatrice se costituita con il provvedimento di approvazione del contributo ed in relazione al tipo di iniziativa agevolata. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati dalla Giunta o dalla commissione preposta, che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, la Giunta o la Commissione esaminatrice se costituita potrà autorizzarle come ammissibili nel limite massimo di 2 persone.
I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, oltre alle 2 persone, sono considerati spese non ammissibili, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.
- e. Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;
- spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori;

Non sono considerate inerenti spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto attuatore (salva la quota del 10% indicata alla lettera A del presente articolo);

- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

In sede di approvazione dell'iniziativa la Giunta o, se istituita, la commissione preposta, potrà autorizzare che l'iniziativa preveda per le sue particolari caratteristiche che vengano incassate entrate da soggetti terzi che intervengono nell'organizzazione del progetto a condizione che il soggetto attuatore dichiari questo aspetto in sede di richiesta di contributo.

Il soggetto attuatore dovrà richiedere al soggetto terzo apposito rendiconto delle entrate ed uscite specificatamente riferibili all'iniziativa. Tale prospetto dovrà essere esibito alla CCIAA in caso di controllo a campione.

Il soggetto attuatore in sede di rendicontazione dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti. Di tali entrate la CCIAA terrà conto nel determinare l'entità del contributo spettante in base ai criteri del successivo art. 5.

Le entrate destinate in beneficenza non vengono considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

I progetti finanziati non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

I bandi annuali per l'assegnazione di contributi a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

Art. 5 Entità del contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

Il contributo camerale concorrerà in misura percentuale delle spese ammissibili, fino ad un massimo del 50%.

L'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta camerale o dalla commissione preposta in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno

quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

La Giunta o, se istituita, la commissione preposta, in sede di assegnazione del contributo potrà prevedere che l'ammontare delle spese minime da rendicontare sia inferiore a quello previsto nel progetto presentato, comunque non inferiore al doppio del contributo assegnato.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Art. 6 Coerenza delle iniziative con gli obiettivi programmatici della Camera

Le deliberazioni adottate dalla Giunta o dalla commissione preposta per l'assegnazione di contributi a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio terranno come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale, delle sue componenti settoriali e della situazione congiunturale.

Art. 7 Evidenza del contributo camerale

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Bologna". In assenza di tali forme di pubblicizzazione non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo camerale.

I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8 Formulazione delle richieste di contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

Per le richieste di contributo relative ad iniziative promozionali rilevanti ai fini della promozione dell'economia locale i soggetti previsti all'art. 2 punto 2. presentano domanda secondo le modalità stabilite nel bando definito annualmente dalla Camera di Commercio, con progetto che illustra:

- a) titolo dell'iniziativa,
- b) obiettivi del progetto,
- c) descrizione delle azioni previste,
- d) soggetto attuatore del progetto,
- e) periodo e luogo di svolgimento,
- f) dettaglio dei costi previsti,
- g) regime Iva del soggetto attuatore,
- h) entrate previste,
- i) contributo richiesto,
- j) contributi ricevuti dalla Camera negli ultimi tre anni per la stessa iniziativa.

Art. 9 Istruttoria della domanda per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

Il Dirigente responsabile dell'ufficio competente in materia provvede ad individuare il responsabile dell'istruttoria che procederà alla verifica della completezza della domanda, i dati in essa contenuti ed eventualmente ad acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Conclusa l'istruttoria la domanda verrà sottoposta all'organo competente per la decisione finale.

Art. 10 Assegnazione del contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

La Giunta camerale, o apposita commissione se prevista dal bando, procederà all'assegnazione del contributo.

Il provvedimento di assegnazione indica:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) il termine entro il quale presentare la rendicontazione delle spese e dei risultati del progetto;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

Art. 11 Rendicontazione, liquidazione ed erogazione contributi per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio

La documentazione riguardante le spese sostenute per i progetti approvati deve essere trasmessa a consuntivo entro il termine assegnato con la delibera di approvazione. La rendicontazione dovrà riguardare giustificativi di spesa integralmente pagati e l'iniziativa dovrà risultare conclusa.

La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.

I documenti da produrre sono i seguenti:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi, sia in termini qualitativi che quantitativi, che ha determinato sul piano del sostegno alla competitività delle imprese e del territorio dell'area metropolitana;
- b) modulo di rendicontazione, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (e successive modifiche e integrazioni), contenente:
 - 1) il rendiconto analitico delle spese sostenute, fra le quali rientra anche l'IVA indetraibile, riportante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile e quota Iva indetraibile a prescindere dalla forma giuridica del beneficiario, data e modalità di pagamento). Per le spese di personale sostenute andranno indicati i nominativi degli addetti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, il periodo della prestazione e l'importo della stessa, quantificato in base all'importo lordo effettivo delle buste paga. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito del soggetto attuatore di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun

tipo di compensazione come modalità di pagamento. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 1.000,00. I costi sostenuti con modalità diverse da quelle ammesse, ivi incluse le spese in contanti eccedenti il limite di € 1.000,00, sono considerati "non ammissibili", come definiti all'art. 4. Per facilitare le procedure di rendicontazione gli uffici camerale competenti predispongono apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari con la comunicazione di assegnazione del contributo o indicazione di dove può essere reperita;

- 2) ove previsti tra i costi, i contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio, il cui oggetto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera;
- 3) ove previsti tra i costi, i contratti per prestazioni fatturate da soggetti esterni per la realizzazione di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore;
- 4) il rendiconto analitico delle entrate realizzate distinte per natura (vendita beni, biglietti, sponsorizzazioni ecc.) o comunque accertate.

Nel caso siano state autorizzate entrate incassate da soggetti terzi, in sede di rendicontazione il soggetto attuatore dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti.

Le entrate destinate in beneficenza non vengono considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

- 5) le dichiarazioni atte a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera. L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti la mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. La pratica è sottoposta all'esame della Giunta o della commissione preposta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella approvata.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare in base al provvedimento di assegnazione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 12 Assegnazione di aiuti "de minimis"

Il Regolamento UE N. 1407/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24/12/2013, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" assegnati da uno Stato membro a un'impresa unica, anche sotto forma di vantaggio economico indiretto (partecipazione a iniziative promozionali, garanzie ecc.), non possa superare € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari. L'importo

complessivo degli aiuti “de minimis” assegnati da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000,00.

Ai fini del regolamento UE 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza dell'aiuto assegnato da parte della Camera.

Diversamente l'aiuto non può essere assegnato, nemmeno per la parte utile a raggiungere il limite massimo, né si può rinviare l'assegnazione per consentire il rientro nel massimale.

Qualora le imprese coinvolte ed il beneficio ricevuto siano determinabili solo al termine delle iniziative finanziate, le dichiarazioni sostitutive sugli aiuti de minimis percepiti andranno sottoscritte dalle imprese con riferimento al momento di conclusione dell'iniziativa e trasmesse unitamente alla rendicontazione dal soggetto attuatore.

Art. 13: Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo o di partecipazione ad un'iniziativa promozionale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico, la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini